

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA       | Presidente                                                |
| (MI) MODICA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BALDINELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) CAPIZZI    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) CESARE     | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) BALDINELLI

Seduta del 26/05/2026

## FATTO

Con il ricorso il cliente afferma quanto segue:

- ha richiesto una carta di credito in data 22.10.2023 di cui ha ritardato due date regolari;
- di aver scoperto di essere stato segnalato negativamente nei SIC;
- che le segnalazioni sono illegittime sotto il profilo formale in quanto non sono state precedute da idoneo avviso di prima segnalazione così come previsto dall'art 5 comma 6 del Codice Deontologico.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il cliente chiede all'Arbitro di disporre che l'intermediario si attivi per la cancellazione della segnalazione dalle banche dati SIC.

Con le controdeduzioni l'intermediario afferma quanto segue:

- il cliente diveniva titolare della carta di credito in data 14.03.2020;
- i sistemi creditizi registravano il mancato pagamento degli importi dovuti per gli estratti conto riferiti alle mensilità di maggio 2023, giugno 2023, luglio, 2023, agosto 2023;
- il servizio crediti provvedeva a contattare telefonicamente il cliente al fine di concordare con lo stesso il pagamento di quanto dovuto;
- il servizio crediti provvedeva ad inviare anche una lettera tramite Raccomandata MARKET 1 che risulta correttamente recapitata all'indirizzo del cliente, in cui veniva preavvisato del rischio di revoca della Carta e delle relative conseguenze pregiudizievoli, tra cui la segnalazione presso la Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.) e i Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.);
- stante il protrarsi del ritardo e dello stato di morosità, provvedeva alla revoca della Carta con comunicazione del 13.09.2023 dove era indicato anche il saldo a debito presente a quella data,

pari ad € 4.420,83;

- veniva incaricata una società di recupero crediti;
- il cliente concordava il pagamento di bonifici parziali per il pagamento dell'esposizione debitoria presente sulla Carta che veniva definitivamente sanata nel mese di luglio 2025;
- a seguito del reclamo, ha provveduto a rettificare presso i SIC le segnalazioni pregiudizievoli relative ai ritardi nei pagamenti;
- le segnalazioni sono legittime sotto il profilo formale, in quanto la prima segnalazione è stata preceduta da un preavviso di segnalazione in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del Codice Deontologico e sotto il profilo sostanziale in quanto nel corso del rapporto sono stati registrati numerosi ritardi nel pagamento delle rate.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'intermediario chiede all'Arbitro di accertare la legittimità delle azioni poste in essere e per l'effetto rigettare le richieste di controparte.

Con le repliche, il cliente afferma che non è stata dimostrata la ricezione del preavviso.

Con le controrepliche, l'intermediario afferma quanto segue:

- presso la Società Crif S.p.A. non risulta più alcuna segnalazione pregiudizievole, tale variazione è avvenuta in totale autonomia e senza alcun input da parte del Cliente;
- ha provveduto a richiedere alla Società Experian Italia S.p.A. di rettificare il profilo del Cliente.

## **DIRITTO**

Il cliente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario in CRIF e EXPERIAN, poiché effettuate in difetto del presupposto formale. Per tale ragione, domanda la cancellazione delle stesse. Le segnalazioni contestate traggono origine da un contratto relativo ad una carta di credito.

L'intermediario dichiara di aver provveduto alla cancellazione dalla banca dati CRIF successivamente al reclamo; in un'ottica di coerenza del profilo segnalatorio del cliente ed ai soli fini meramente deflattivi, ha provveduto altresì a richiedere alla Società Experian Italia S.p.A. di rettificare il profilo del cliente.

A supporto di quanto affermato nelle controrepliche viene allegata coerente documentazione, da cui non risultano segnalazioni negative in CRIF e Experian a carico del ricorrente.

Risulta dunque essere intervenuta la cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione delle segnalazioni.

Per completezza si osserva che l'intermediario ha allegato prova dell'invio della comunicazione contenente il preavviso tramite raccomandata A/R e ricevuta dal cliente in data 05.09.2023.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE